



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 13/06/2025

Numero Registro Dipartimento 1050

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8673 DEL 17/06/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL
COMUNE DI ACRÌ (CS) DALLA SOCIETÀ “FARMACIA MARCHIANO’ DI MARCHIANO’ MARIA
VITTORIA & FIGLIA S.N.C.” IN CAPO ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON
DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA MARCHIANO’ S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs.n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 di attuazione dello Split Payment;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE con decreto del Medico Provinciale di Cosenza prot. n. 2972 del 24 giugno 1981 la dott.ssa Marchianò Maria Vittoria, farmacista regolarmente iscritta all'Albo professionale della Provincia di Cosenza, è stata riconosciuta titolare della 3^a sede farmaceutica del Comune di Acri (CS);

-CHE il giorno 17 gennaio 2012, in Cosenza, con atto pubblico costitutivo di società in nome collettivo a rogito notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 37.348, Raccolta n. 18.562, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 23 gennaio 2012 al n. 1060 Serie 1T, la dott.ssa Marchianò Maria Vittoria e la dott.ssa Valente Ortale Denise, farmacista, hanno costituito una in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia Marchianò di Marchianò Maria Vittoria & figlia S.n.c.*", avente sede legale nel Comune di Acri (CS), alla Via G. Amendola n. 124;

-CHE contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo, il socio dott.ssa Marchianò Maria Vittoria, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Marchianò di Marchianò Maria Vittoria & figlia S.n.c.*" la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia - sede farmaceutica del Comune di Acri (CS), nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, denominata "*Farmacia Marchianò Maria Vittoria*" ed avente ad oggetto l'attività di farmacia, allora ubicata in Via G. Amendola n. 124, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del decreto del Medico Provinciale di Cosenza prot. n. 2972 del 24 giugno 1981, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE con decreto dirigenziale n. 7600 del 29 maggio 2012 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Acri (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, all'epoca sita alla Via G. Amendola n. 124, dalla dott.ssa Marchianò Maria Vittoria in capo alla società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Marchianò di Marchianò Maria Vittoria & figlia S.n.c.*", avente già come unici soci la dott.ssa Marchianò Maria Vittoria e la dott.ssa Valente Ortale Denise, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Marchianò Maria Vittoria, farmacista regolarmente iscritta all'albo professionale della Provincia di Cosenza;

-CHE con istanza datata 7 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 9 maggio 2025, successivamente integrata con PEC del 14 maggio 2025, conservate in atti, la dott.ssa Valente Ortale Denise, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Acri (CS), Piazza Giacomo Matteotti n. 26, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Acri (CS), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Giacomo Matteotti n. 26, già di titolarità della società in nome collettivo "*Farmacia Marchianò di Marchianò Maria Vittoria & figlia S.n.c.*" in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 7600 del 29 maggio 2012;

-CHE il giorno 7 aprile 2025, in Cosenza, con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Andrea Perrelli, Repertorio n. 3249, Raccolta n. 2545, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 7 aprile 2025 al n. 6627 Serie 1T, la società "*FARMAGROUP Società a responsabilità limitata*" in forma abbreviata "*FARMAGROUP S.r.l.*", a mezzo del proprio amministratore unico e legale rappresentante sig. Mungo Damiano - espressamente autorizzato con delibera dell'assemblea dei soci del 25 marzo 2025 come evincesi da verbale di pari data a rogito notaio dott. Andrea Perrelli Repertorio n. 3248 – e la dott.ssa Valente Ortale Denise, farmacista, hanno costituito ai sensi della legge n. 362/1991 modificata dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii. una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Acri (CS), Piazza Giacomo Matteotti n. 26, e per oggetto sociale esclusivo l'acquisto, l'esercizio e la gestione di farmacie private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", fissato in euro 10.000,00, diviso in quote ai sensi di legge, risulta sottoscritto dai soci costituenti come segue:

- Società "*FARMAGROUP S.r.l.*", titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- Valente Ortale Denise, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;

-CHE i soci nel summenzionato atto costitutivo hanno dato espressamente atto che il 25% del suddetto capitale sociale, pari ad euro 2.500,00, è stato versato in denaro all'organo amministrativo, che ne ha rilasciato quietanza, e che il restante 75% del capitale sociale sarà versato in denaro nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo;

-CHE il giorno 29 aprile 2025, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di azienda-farmacia a rogito notaio dott. Andrea Perrelli, Repertorio n. 3270, Raccolta n. 2559, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 2 maggio 2025 al n. 8332 Serie 1T, la società "*Farmacia Marchianò di Marchianò Maria Vittoria & figlia S.n.c.*", unica titolare e proprietaria della azienda commerciale con esercizio in Acri (CS), Piazza Giacomo Matteotti n. 26 - avente ad oggetto l'attività di farmacia ed afferente alla corrispondente sede farmaceutica della pianta organica delle farmacie del suddetto Comune - in virtù del decreto dirigenziale n. 7600 del 29 maggio 2012, a mezzo del proprio socio amministratore con firma disgiunta e legale rappresentante dott.ssa Valente Ortale Denise – espressamente autorizzata a contrarre con sé stessa, ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ. e, quindi, a vendere l'azienda di cui la società mandante è titolare a società dalla stessa rappresentata, giusta procura speciale rilasciata dall'altro socio dott.ssa Marchianò Maria Vittoria e ricevuta dal notaio dott. Pierfrancesco Iorio in data 28 aprile 2025 Repertorio n. 5396 – ha ceduto, venduto e trasferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e ss.mm.ii. la piena proprietà, la titolarità ed il diritto di esercizio della summenzionata azienda-farmacia alla società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", che ha accettato ed acquistato a mezzo del proprio amministratore unico e legale rappresentante, dott.ssa Valente Ortale Denise – espressamente autorizzata a contrarre con sé stessa, ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ. e quindi ad acquistare la summenzionata azienda-farmacia in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 26 aprile 2025 di cui all'estratto autentico del 29 aprile 2025 - Repertorio n. 3269 per notaio dott. Andrea Perrelli;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di cessione di azienda-farmacia e quindi il conseguimento, da parte della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica connessa all'azienda commerciale oggetto di trasferimento a titolo oneroso, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società acquirente, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla società cessionaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società cessionaria diviene titolare del diritto di esercizio della farmacia;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidato alla dott.ssa Valente Ortale Denise, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

VISTA la ricevuta telematica di pagamento dell'importo di euro 2.666,16 (duemilaseicentosestantasei,16) (Codice di riferimento operazione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale 8467 Rif. Operazione Fil: 8467 PDL 2 N. Trx 143), effettuato in data 14 maggio 2025 a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per il tramite del portale "*PagoPA Mypay*", conservata in atti;

DATO ATTO CHE l'importo di euro 2.666,16 (duemilaseicentosestantasei,16), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato con successivo atto dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 9 giugno 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con PEC prot. n. 415347 del 09/06/2025 e mail prot. n. 425851 del 12/06/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 12 maggio 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*FARMAGROUP S.r.l.*", a sua volta socio della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*FARMAGROUP S.r.l.*", a sua volta socio della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, dai soci della società "*FARMAGROUP S.r.l.*", a sua volta socio della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*" attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Valente Ortale Denise, socio della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Valente Ortale Denise, socio della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla dott.ssa Valente Ortale Denise, socio della società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*" attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0061483_20250513 del 13/05/2025, relativa alla società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta oneri in entrata a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Acri (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Giacomo Matteotti n. 26, dalla società "*Farmacia Marchianò di Marchianò Maria Vittoria & figlia S.n.c.*" in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", (P. IVA 03959540786), avente all'attualità quali unici soci la società "*FARMAGROUP S.r.l.*" e la dott.ssa Valente Ortale Denise, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0061483_20250513 del 13/05/2025, relativa alla società "*Farmacia Marchianò S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO CHE l'importo di euro 2.666,16 (duemilaseicentosestantasei,16), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato con successivo atto dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Acri (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza ed al Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*";

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

**SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Numero Registro Dipartimento 1050 del 13/06/2025

OGGETTO RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI ACRÌ (CS) DALLA SOCIETÀ "FARMACIA MARCHIANO" DI MARCHIANO, MARIA VITTORIA & FIGLIA S.N.C." IN CAPO ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA MARCHIANO" S.R.L.".

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 16/06/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)